

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

Prot. 493 / C14

TRA

l'istituto Scolastico COMPRENSIVO A. B. SABIN
rappresentato legalmente dal Prof. ELISABETTA TRISOLINI
dirigente scolastico pro-tempore, nato a il
e domiciliato per la sua carica presso l'istituto COMPRENSIVO " A. B. SABIN "
codice fiscale 97270350156

E

MICHELE FIGNELLI

Nato a Varese il 04/074/1986
residente in Via Portorose 24 - 21100 VARESE
C.F. FGNMHL86L04L682A

PREMESSO

- che l'art. 31 del D.I. 44 DEL 01.02.2001 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- che l'istituzione scolastica ha predisposto il progetto " PSICOMOTRICITA' rivolto agli alunni anni scuola infanzia di Redecesio dell'I.C. SABIN " " Ambito P5 - " Inclusione " A.S. 2015/17;
- che il progetto in parola è stato finanziato per €. 992,40.= (compresa Ritenuta acconto) IRAP €. 84,35 a carico del progetto.
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- che MICHELE FIGNELLI individuato come esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ANTONELLA ROSSI ha curato l'attività istruttoria di competenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2016 / 17 con decorrenza dal 19/01/2017 al 27/04/2017 .

Art. 1

MICHELE FIGNELLI , individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi :

- 1- Accompagnare l'inserimento scolastico
- 2- Favorire la socializzazione e l'apprendimento attraverso il gioco di relazione
- 3- Osservazione del gruppo al di fuori del contesto classe.

Assicurando non meno di 40 ore di attività' (24 ore di attività' con bambini e bambine, 12 ore di attività' di programmazione/restituzione con le insegnanti , 4 ore di restituzione ai genitori.

Art. 2

MICHELE FIGNELLI si impegna ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto " PSICOMOTRICITA' rivolto agli alunni scuola infanzia di Redecesio dell'I.C. SABIN Ambito P 5 " Inclusione " A.S. 2016/17 facendo pervenire all'istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare e a presentare a consuntivo una relazione sull'attività svolta.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3

L'istituto scolastico I.C. SABIN a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta da MICHELE FIGNELLI si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di €. 992,40.= (compresa Ritenuta acconto). IRAP €. 84,35 a carico del progetto .

Esso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: NOTA FISCALE con l'indicazione del CIG comunicato dalla scuola e della documentazione specificata al suesposto art.2 del presente contratto.

Art. 4

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. MICHELE FIGNELLI durante la sua prestazione è coperto da assicurazione della scuola provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 5

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 6

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D. L.vo 19 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. ANTONELLA ROSSI.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 8

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. (Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

In caso di controversie il foro competente è quello di MILANO.

Letto, approvato e sottoscritto.

Segrate 30/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL CONTRAENTE